

Accordo tra la Governo Svizzero e la Banca asiatica di sviluppo concernente un contributo al Fondo speciale a scopi molteplici

Consentito dall'Assemblea federale il 19 dicembre 1972²

Conchiuso il 27 aprile 1973

Entrato in vigore il 27 aprile 1973

(Stato 27 aprile 1973)

Considerando, da un lato, che la Banca asiatica di sviluppo (dappresso chiamata semplicemente «la Banca») ha istituito un Fondo speciale a scopi molteplici per assistere i propri Membri in via di sviluppo, segnatamente mediante mutui a condizioni favorevoli e mediante un'assistenza tecnica conforme agli scopi e alle funzioni della Banca;

considerando, d'altro canto, che il governo Svizzero (dappresso «Contribuente») ha manifestato il desiderio di sostenere la Banca contribuendo al Fondo con un ammontare e alle condizioni stabilite qui di seguito;

le Parti hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Contributo

Il Contribuente è disposto a versare, giusta le modalità indicate appresso, ai Fondi speciali consolidati della Banca un ammontare di 20 milioni di franchi svizzeri (qui di seguito «il contributo») il quale sarà portato a credito del Fondo speciale a scopi molteplici.

Art. 2 Applicazione delle regole dei Fondi speciali

Tranne ove sia diversamente specificato, le norme e le disposizioni dei Fondi speciali, emanate dalla Banca il 17 settembre 1968 (dappresso «le Regole») sono applicabili al contributo.

Art. 3 Modalità di pagamento

a) Il contributo verrà messo a disposizione della Banca in tre rateazioni annuali pagabili dal 1973 al 1975. La prima rata, dell'ammontare di 6 milioni di franchi svizzeri, sarà dovuto entro un termine di 30 giorni dopo l'entrata in vigore del pre-

RU 1973 1140; FF 1972 II 437

¹ Dal testo originale inglese.

² Art.1 lett. b del DF del 19 dic. 1972 (RU 1973 1138).

sente accordo. La seconda e la terza rata, di un ammontare di 7 milioni di franchi ciascuna, saranno dovute entro il giugno 1974 rispettivamente 1975.

b) Le rate menzionate nel paragrafo a) saranno versate in danaro su un conto speciale «M», aperto in favore della Banca presso la Banca nazionale svizzera.

Art. 4 Utilizzazione del contributo

a) La Banca può utilizzare il contributo in tutte le operazioni, menzionate nell'articolo 4.02 delle Regole, per finanziare i costi che ne discendono (compresi i costi in divise e le spese locali), giusta procedere e modalità periodicamente stabilite dalla Banca per le proprie operazioni speciali; il contributo non può tuttavia servire a finanziare un'assistenza accordata su base non rimborsabile.

b) Salva restando la portata generale del paragrafo a), il contributo può essere utilizzato per finanziare:

- i) i costi d'acquisto, sul territorio degli Stati membri della Banca, di merci e servizi prodotti su questi territori giusta l'articolo 3.05 delle Regole, e
- ii) le spese d'amministrazione computabili giusta l'articolo 7.01 delle Regole.

c) Tutte le somme ricevute dalla Banca come rimborso di mutui o altre prestazioni rimborsabili e finanziate mediante il contributo, nonché i redditi prodotti da questo, eccetto gli emolumenti previsti nelle Regole, saranno, deduzione fatta dei costi amministrativi riscossi giusta l'articolo 7.01 delle Regole, accreditati al contributo e interamente disponibili per nuove attribuzioni nel quadro delle operazioni speciali della Banca.

Art. 5 Rapporti

Oltre alle informazioni contenute nei rapporti previsti dalle Regole, la Banca fornisce al Contribuente i rapporti che questo dovesse ragionevolmente chiedere per quanto concerne il contributo e le operazioni speciali da essa finanziate.

Art. 6 Consultazioni

Ciascuna Parte è disposta ad avviare, su domanda dell'altra, delle consultazioni circa l'esecuzione e l'applicazione dell'Accordo. Queste consultazioni possono essere condotte dal rappresentante del Contribuente presso il Consiglio d'amministrazione della Banca.

Art. 7 Recesso

Il Contribuente può ritirare, in tutto o in parte, il contributo compresi i prodotti maturati giusta l'articolo 8.03 delle Regole.

Art. 8 Revisione delle disposizioni

È previsto che una riorganizzazione della struttura e delle condizioni dei Fondi speciali della Banca abbia luogo durante la vitalità del presente accordo. Qualora il

Contribuente constatasse che la riorganizzazione, nel suo insieme, non lede i principi fondamentali del presente accordo e non comporta nessuna modifica materiale dei propri obblighi, esso si dichiara pronto ad includere il contributo nella nuova struttura ed a sottoporlo alle nuove Regole. Il Contribuente stabilirà con la Banca delle procedure idonee a dare effetto a questi disposti.

Art. 9 Entrata in vigore

L'Accordo entra in vigore alla data della firma.

In fede di che le Parti al presente Accordo l'hanno fatto firmare dai loro rappresentanti, debitamente autorizzati, in due esemplari in lingua inglese in Manila, il 27 aprile 1973.

Per il Governo
della Confederazione svizzera:

Ferd. Dufour

Per la
Banca asiatica di sviluppo:

Shiro Inoue

